

Linee di indirizzo tecnico-operative per la corretta applicazione e gestione degli adempimenti normativi previsti per le lavorazioni individuate

di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 979 del 3/08/2020 – Seduta n. 32

Il presente documento fa seguito al Documento Tecnico: *“Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”*.

Il documento è stato curato da un Gruppo di Lavoro congiunto, composto da rappresentanti di Confindustria Ceramica, delle Organizzazioni sindacali, dell'Associazione costruttori italiani macchine e attrezzature per ceramica (ACIMAC) e delle Aziende sanitarie di Reggio Emilia e Modena.

Simone	MOSCONI	Confindustria Ceramica – Sassuolo
Pietro	CONTE	Confindustria Ceramica – Sassuolo
Andrea	CANETTI	Confindustria Ceramica – Sassuolo

Massimo	MAGNANI	AUSL Reggio Emilia – Spsal di Scandiano
Stefano	ARLETTI	AUSL Modena – Spsal di Sassuolo

Stefano	LUGLI	ACIMAC
---------	-------	--------

Maritria	COI	FILCTEM-CGIL
Fabio	DI GIUSEPPE	FILCTEM-CGIL
Franco	GAROFALO	FEMCA-CISL
Vittorio	CALEFFI	UILTEC-UIL
Fulvio	BONVICINI	UILTEC-UIL

Indicazioni operative per la corretta applicazione degli adempimenti previsti dal Titolo IX – Capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Come condiviso nel Protocollo di Intesa *“Definizione nell’industria ceramica dei criteri per l’individuazione dei lavori comportanti esposizione a Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione”*¹ (di seguito “Protocollo di Intesa”) approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, Delibera Num. 979 del 3/08/2020, il presente documento, che fa seguito al Documento Tecnico: *“Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”*² (di seguito “Documento Tecnico”), fornisce le linee di indirizzo tecnico-operative per la corretta applicazione e gestione delle disposizioni del Titolo IX - Capo II del D.Lgs 81/08³ per le seguenti lavorazioni:

- Macinazione a secco
- Lavorazioni a freddo: taglio a secco
- Lavorazioni a freddo: squadratura/rettifica a secco.

Tali lavorazioni, a fronte dell’applicazione dei “Criteri condivisi” individuati nel Documento Tecnico, rispecchiano la definizione di *“Lavori comportanti esposizione a Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione”* introdotta al punto 6 dell’allegato XLII del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro a seguito del recepimento della Direttiva 2017/2398⁴ avvenuto con il Decreto Legislativo 44/2020⁵.

Anche alla luce degli importanti interventi di prevenzione e protezione già adottati nel corso degli anni all’interno degli stabilimenti ceramici, frutto anche di esperienze settoriali portate a buone pratiche^{6,7}, la tabella seguente evidenzia, per ciascun articolo/comma, l’applicabilità del requisito normativo e fornisce indicazioni in merito alle più idonee misure di prevenzione/protezione da porre in essere per garantire il rispetto del dettato normativo (Titolo IX – Capo II del T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

¹ Protocollo di Intesa *“Definizione nell’industria ceramica dei criteri per l’individuazione dei lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”* tra Regione Emilia-Romagna, Confindustria Ceramica, Acimac, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil

² *“Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”* di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 979 del 3/08/2020 – Seduta n. 32

³ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. – G.U. n.101 del 30-04-2008 – Suppl. Ordinario n. 108

⁴ Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - *Gazzetta ufficiale U.E. L. 345 del 27/12/2017*

⁵ Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. – G. U. Serie Generale n.145 del 09-06-2020 – Entrato in vigore il 24/06/2020

⁶ Metodi di pulitura in ceramica per la riduzione del rischio da Silice Libera Cristallina – Azienda USL di Modena e Reggio Emilia/Confindustria Ceramica; <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx>

⁷ “Misure di prevenzione e protezione per ridurre l’esposizione a polveri contenenti silice libera cristallina piastrelle ceramiche - Documento tecnico, di cui al Protocollo di intesa “Buone pratiche per l’utilizzo della silice libera cristallina nell’industria delle piastrelle in ceramica”.

Art.	Titolo	Comma	Requisito richiesto	Applicabile?	Note
234	Definizioni	Comma 1 lettera a) punto 1: sostanza o miscela	Si	N.a.	La Silice Cristallina Respirabile non è classificata "sostanza cancerogena" di categoria 1 A o 1 B nel Regolamento 1272/2008 (CLP)
		Comma 1 lettera a) punto 2: procedimento di lavorazione	Si	Applicabile	L'allegato XLII comprende il punto 6: <ul style="list-style-type: none"> "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" <p>Per il settore "Ceramico – piastrelle" le lavorazioni sono state individuate nel documento tecnico "Criteri per l'individuazione nell'industria ceramica dei Lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" di cui al Protocollo di intesa "Definizione nell'industria ceramica dei criteri per l'individuazione dei lavori comportanti esposizione a Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione" approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con la Delibera n. 979 del 3/08/2020.</p>
		Comma 1 lettera b) agente mutageno	Si	N.a.	
		Comma 1 lettera c) valore limite	Si	Applicabile	Fermo restando la distinzione fra "Lavori comportanti esposizione a polvere di Silice Cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione", cui si applica il Capo II del Titolo IX, e "Polvere di Silice Cristallina Respirabile" non direttamente generata da un procedimento di lavorazione all'interno dell'azienda, cui si applica il Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, i livelli di esposizione all'agente "polvere di Silice Cristallina Respirabile" devono rispettare il "Valore limite di esposizione professionale", misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato in 0,1 mg/m ³ .
235	Sostituzione e riduzione	Comma 1 – sostituzione	No, solo se tecnicamente possibile	N.a.	Nel settore "Ceramico - piastrelle" la polvere generata da un procedimento lavorazione è quella prodotta nelle seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none"> Macinazione a secco; Lavorazioni a freddo: taglio a secco Lavorazioni a freddo: squadratura/rettifica a secco <p>In tali fasi sono adottati sistemi di captazione per ridurre le polveri prodotte ed adottati periodici interventi di pulizia degli ambienti di lavoro per rimuovere la polvere prodotta.</p>
		Comma 2 – sistema chiuso	No, solo se tecnicamente possibile	N.a.	Le caratteristiche impiantistiche del settore garantiscono una separazione immateriale fra i diversi reparti aziendali; l'introduzione di ulteriori barriere comporterebbe maggiori rischi durante le normali attività. Sono adottati sistemi di captazione delle polveri prodotte e programmi di pulizia degli ambienti di lavoro per rimuovere la polvere prodotta
		Comma 3 – valore limite	Si	Applicabile	I livelli di esposizione all'agente "polvere di Silice Cristallina Respirabile" devono rispettare il "Valore limite di esposizione professionale", misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato in 0,1 mg/m ³ . I sistemi di captazione delle polveri prodotte e i programmi di pulizia degli ambienti di lavoro già introdotti nel

					<p>settore da parecchi anni hanno consentito di raggiungere eccellenti risultati in termini di salubrità degli ambienti di lavoro.</p> <p><i>I risultati raggiunti sono testimoniati sia dall'ormai costante assenza di denunce di malattie professionali riconducibili all'impiego della sostanza "Silice Cristallina" (nella sua frazione respirabile) [...] sia dai dati riscontrabili sulla "Banca dati esposizione a silice" [...].</i></p> <p><i>I monitoraggi svolti dalle aziende, raccolti dall'Associazione Confindustria Ceramica e presentati nell'allegato II al Documento tecnico di cui al Protocollo di Intesa", denotano il rispetto del valore limite di esposizione professionale.⁸</i></p> <p><i>Misure di prevenzione/protezione da assicurare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mantenere in efficienza i sistemi di aspirazioni delle polveri</i> 2. <i>Garantire una adeguata pulizia degli ambienti di lavoro.</i> 3. <i>Effettuare monitoraggi per verificare efficacia misure adottate</i> <p><i>al fine di ridurre il livello di esposizione al più basso valore tecnicamente possibile.</i></p>
236	Valutazione del rischio	Comma 1 – Valutazione del rischio	Si	Applicabile	Aggiornamento DVR
		Comma 2 – modalità di esposizione	Si	Applicabile	I risultati delle indagini che saranno sviluppate al fine di caratterizzare la polvere di Silice Cristallina Respirabile generata dalle lavorazioni individuate nel "Documento Tecnico" di cui al "Protocollo di Intesa" aiuteranno ad individuare i reali livelli di reattività della polvere di Silice Cristallina Respirabile prodotta dalle lavorazioni del settore ceramico - piastrelle
		Comma 3 – misure preventive e protettive	Si	Applicabile	<p><i>Misure di prevenzione/protezione da assicurare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mantenere in efficienza i sistemi di aspirazioni delle polveri</i> 2. <i>Garantire una adeguata pulizia degli ambienti di lavoro.</i> 3. <i>Fornire ai lavoratori esposti mascherine di protezione delle vie respiratorie (FFP3)</i> <p><i>Per l'efficace attuazione dei punti 1 e 2 fare riferimento alle indicazioni riportate nelle schede 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.9, 2.1.13, 2.1.16 del documento tecnico di cui al Protocollo di Intesa "Buone pratiche per l'utilizzo della silice libera cristallina nell'industria delle piastrelle in ceramica"⁹.</i></p>
		Comma 4 – descrizione ciclo produttivo	Si	Applicabile	<p><i>Nel settore ceramico – piastrelle le attività lavorative che comportano la presenza di procedimenti di lavorazione di cui all'ALLEGATO XLII sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Macinazione a secco;</i> • <i>Lavorazioni a freddo: taglio a secco</i> • <i>Lavorazioni a freddo: squadratura/rettifica a secco</i>

⁸ "Criteri per l'individuazione nell'industria ceramica dei 'lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione'" di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 979 del 3/08/2020 – Seduta n. 32, pag. 6

⁹ Misure di prevenzione e protezione per ridurre l'esposizione a polveri contenenti silice libera cristallina piastrelle ceramiche - Documento tecnico, di cui al Protocollo di Intesa "Buone pratiche per l'utilizzo della silice libera cristallina nell'industria delle piastrelle in ceramica".

					<i>Tali lavorazioni risultano individuate all'interno del processo produttivo standard per la produzione di Gres Porcellanato. Qualora l'attività produttiva comporti lavorazioni non contemplate nel processo produttivo esaminato le stesse potranno essere valutate mediante l'applicazione dei criteri riportati nel "Documento tecnico" di cui al "Protocollo di Intesa".</i>
		Comma 5 – aggiornamento DVR	Si	Applicabile	<p>Aggiornare la Valutazione del Rischio con cadenza triennale o in occasione di significative modifiche del processo produttivo.</p> <p>La VdR potrà essere aggiornata anche sulla base delle indicazioni riportate nel Documento Tecnico che potrà essere oggetto di aggiornamento sulla base delle nuove conoscenze acquisite e/o a seguito di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici.</p> <p>Allegare alla VdR i risultati dei monitoraggi condotti (come da norma UNI EN 689:2019¹⁰) per rilevare la concentrazione di Silice Cristallina Respirabile aerodispersa.</p>
		Comma 6 – diritti del RLS	Si	Applicabile	<p><i>Informazione e formazione</i></p> <p><i>Condividere con gli RLS la metodologia ed i criteri applicati per l'individuazione delle lavorazioni.</i></p>
237	Misure tecniche, organizzative, procedurali	Comma 1, lettera a) – uso non superiore alle necessità	Si	Applicabile	<p><i>Per l'efficientamento del processo produttivo i quantitativi di materie prime impiegate sono funzionali alle necessità produttive; la polvere generata dalle lavorazioni individuate è captata attraverso sistemi di aspirazione e rimossa mediante periodici programmi di pulizia.</i></p> <p>La recente modifica operata alla Direttiva CMD non ha introdotto nel suo campo di applicazione la sostanza chimica "Silice Cristallina" bensì i "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione". Alla luce del regolamento CLP la sostanza "Silice Cristallina" è priva di classificazione armonizzata di pericolosità.</p> <p>Gli imballaggi contenenti le polveri prodotte dalle lavorazioni individuate dovranno riportare idonea etichettatura di pericolo.</p>
		Comma 1, lettera b) – lavoratori esposti	Si	Applicabile	<p>Misura di tipo organizzativo.</p> <p>Le lavorazioni di macinazione a secco, taglio a secco, squadratura/rettifica a secco, per la loro specificità e la contemporanea presenza di altre tipologie di rischio (ad esempio il rumore), già oggi avvengono in locali/ambienti dedicati dotati delle misure tecnico/organizzative/procedurali per ridurre la propagazione della polvere ivi prodotta verso altri ambienti. Tali aree dovranno essere provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza compresi i segnali "vietato fumare".</p> <p>I lavoratori adibiti a tali lavorazioni sono da considerare esposti fermo restando ulteriori chiarimenti/indicazioni che potranno essere fornite a seguito delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indagini per caratterizzare la polvere di Silice Cristallina Respirabile generata dalle lavorazioni; • indicazioni condivise in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a polvere di Silice Cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione
		Comma 1, lettera c) – eliminazione alla fonte	Si	Applicabile	<i>Le misure tecniche adottate in fase di progettazione di macchine e impianti, di cui va periodicamente monitorata l'efficacia, garantiscono un'adeguata aspirazione della polvere prodotta. Gli ambienti di lavoro sono, inoltre, dotati di adeguati sistemi di ventilazione generale.</i>

¹⁰ 689:2019 - Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale.

		di emissione			
		Comma 1, lettera d) – misurazione di agenti cancerogeni	Si	Applicabile	<p>Tale misura dovrebbe già essere stata adottata; da implementare dove non già attuata.</p> <p>Monitorare i livelli di concentrazione di polvere (compresa Silice Cristallina Respirabile) all'interno degli stabilimenti produttivi.</p> <p>I livelli di esposizione all'agente "polvere di Silice Cristallina Respirabile" devono rispettare il "Valore limite di esposizione professionale", misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato in 0,1 mg/m³.</p>
		Comma 1, lettera e) – pulizia dei locali	Si	Applicabile	<p>Tale misura dovrebbe già essere stata adottata; fermo restando il rispetto del valore limite di esposizione professionale fissato dalle norme vigenti (0,1 mg/m³), tale misura sarà da incrementare a fronte dei valori di silice cristallina respirabile rilevati, tenendo anche in considerazione i livelli di attenzione proposti a livello internazionale*.</p> <p>*Livelli di attenzione proposti a livello internazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,05 mg/m³: valore proposto dallo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) come valore gravato da un rischio residuo di insorgenza di silicosi nel 5% dei soggetti dopo 40 anni di esposizione; • 0,025 mg/m³: valore proposto dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) come valore limite in grado di prevenire l'insorgenza di patologie correlate alla silice.
		Comma 1, lettera f) – procedure di emergenza	Si	Applicabile	Le procedure interne dovranno prevedere una procedura specifica per la gestione di situazioni che possano comportare esposizioni elevate alle polveri generate dalle lavorazioni individuate nel presente documento (macinazione a secco; taglio a secco, squadratura/rettifica a secco).
		Comma 1, lettera g) – conservazione, manipolazione, trasporto	Si	Applicabile	<p>Tale misura dovrebbe già essere stata adottata; da implementare dove non già attuata.</p> <p>L'agente prodotto durante le lavorazioni individuate è prontamente rimosso tramite sistemi di aspirazione; sono, inoltre, previsti periodici interventi di pulizia dei locali per rimuovere la polvere prodotta.</p>
		Comma 1, lettera h) – raccolta e immagazzinamento ai fini dello smaltimento	Si	Applicabile	<p>La Silice Cristallina Respirabile non è classificata "sostanza cancerogena" di categoria 1 A o 1 B nel Regolamento 1272/2008 (CLP).</p> <p>Le misure tecniche adottate in fase di progettazione di macchine e impianti, di cui va periodicamente monitorata l'efficacia, garantiscono un'adeguata aspirazione della polvere prodotta.</p> <p>Ove già non predisposta adottare una procedura da applicare per la raccolta e immagazzinamento ai fini dello smaltimento.</p> <p>Di tale procedura deve esserne data informazione ai lavoratori e al loro rappresentante.</p> <p>Gli imballaggi contenenti le polveri prodotte dalle lavorazioni individuate dovranno riportare idonea etichettatura di pericolo.</p>
		Comma 1, lettera i) – parere del medico competente	Si	Applicabile	<p>Tale misura dovrebbe già essere stata adottata; da implementare dove non già attuata.</p> <p>Giudizio di idoneità alla mansione e applicazione delle disposizioni prescritte dal Medico Competente.</p>

238	Misure tecniche	Comma 1, lettera a) – servizi igienici appropriati ed adeguati	Si	Applicabile	Misura già adottata I lavoratori dispongono di servizi igienici in numero adeguato. Misure di prevenzione/protezione da assicurare: <ul style="list-style-type: none"> • Garantire una adeguata pulizia degli ambienti
		Comma 1, lettera b) – indumenti da lavoro	Si	Applicabile	Misura già adottata Gli spogliatoi dispongono già di armadi per gli indumenti da lavoro separati da quelli per gli indumenti privati
		Comma 1, lettera c) – dispositivi di protezione individuale	Si	Applicabile	Fornire mascherine FFP3 a tutti i lavoratori esposti a polveri di Silice cristallina respirabile generata dalle lavorazioni individuate nel presente documento. – Informare, formare e addestrare gli operatori addetti sulle corrette modalità di uso e gestione delle stesse.
		Comma 2 – divieto di assumere cibi, bevande e fumare	Si	Applicabile	Tale divieto deve essere oggetto di adeguata informazione al personale interessato.
239	Informazione e formazione	Comma 1 – informazione ai lavoratori	Si	Applicabile	In attesa della predisposizione di “Indicazioni condivise per l’individuazione dei contenuti dei percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento dei lavoratori” si consiglia di fornire informazione/formazione/aggiornamento ai lavoratori individuando i contenuti all’interno del Documento Tecnico.
		Comma 2 – formazione ai lavoratori	Si	Applicabile	In attesa della predisposizione di “Indicazioni condivise per l’individuazione dei contenuti dei percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento dei lavoratori” si consiglia di fornire informazione/formazione/aggiornamento ai lavoratori individuando i contenuti all’interno del Documento Tecnico.
		Comma 3 – informazione e formazione e aggiornamento	Si	Applicabile	In attesa della predisposizione di “Indicazioni condivise per l’individuazione dei contenuti dei percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento dei lavoratori” si consiglia di fornire informazione/formazione/aggiornamento ai lavoratori individuando i contenuti all’interno del Documento Tecnico.
		Comma 4 – etichettatura impianti, contenitori, imballaggi	Si	N.a.	La Silice Cristallina Respirabile non è classificata “sostanza cancerogena” di categoria 1 A o 1 B nel Regolamento 1272/2008 (CLP). Gli imballaggi contenenti le polveri prodotte dalle lavorazioni individuate dovranno riportare idonea etichettatura di pericolo.
240	Esposizione non prevedibile	Comma 1 – eventi non prevedibili	Si	Applicabile	Procedura di emergenza. Ove già non predisposta* adottare una procedura di emergenza da applicare qualora si verificano rotture/sversamenti di polvere negli ambienti di lavoro. Di tale procedura deve esserne data informazione ai lavoratori e al loro rappresentante. *si presume che possa essere già prevista nelle procedure ambientali al fine di limitare possibili sversamenti ambientali.
		Comma 2 –	Si	Applicabile	Procedura di lavoro in condizioni di emergenza.

		abbandonare l'area di lavoro			<i>Ove già non predisposta elaborare una procedura per gli interventi di manutenzione/riparazione nella quale siano indicati i rischi e i DPI da indossare.</i>
		Comma 1 – comunicare all'organo di vigilanza	Si	Applicabile	<i>Situazioni di guasti/malfunzionamenti che comportino sversamenti di polvere all'interno dell'ambiente di lavoro devono essere gestite nel rispetto delle procedure interne elaborate (da implementare ove non previste); eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno devono essere comunicati all'organo di vigilanza.</i>
241	Operazioni lavorative particolari	Comma 1 – operazioni lavorative particolari	Si	Applicabile	<i>Misure organizzative Individuare i lavoratori incaricati degli interventi di manutenzione. Informare, formare e addestrare gli operatori interessati (compreso manutentori esterni mediante la predisposizione del DUVRI) sulle corrette modalità di intervento e sull'uso obbligatorio dei DPI.</i>
		Comma 2 – presenza nelle aree a rischio di esposizione	Si	Applicabile	<i>Misura organizzativa La presenza del personale addetto alle operazioni lavorative particolari deve essere ridotta al tempo strettamente necessario all'intervento</i>
242	Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	Intero articolo	Si	Applicabile	<i>Tale misura dovrebbe già essere stata adottata; da implementare dove non già attuata. In attesa della predisposizione di "Indicazioni condivise in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a polvere di Silice Cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" si consiglia di proseguire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile secondo i protocolli sanitari già adottati dal Medico Competente.</i>
243	Registro di esposizione e cartelle sanitarie	Comma 1 – registro di esposizione	Si	Applicabile	<i>In attesa di indicazioni condivise che potranno essere fornite a seguito delle:</i> <ul style="list-style-type: none"> • indagini per caratterizzare la polvere di Silice Cristallina Respirabile generata dalle lavorazioni; • indicazioni condivise in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a polvere di Silice Cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione <i>si consiglia di proseguire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti secondo i protocolli sanitari già adottati dal Medico Competente. Ciò tenuto anche in debita considerazione le indicazioni riportate dallo IARC nella "Overall Evaluation" vol.68 nel quale è affermato che "la cancerogenicità non è stata rilevata in tutte le realtà industriali esaminate" e che "la storia meccanica, termica e chimica delle particelle di silice determina le sue proprietà superficiali e la presenza e l'abbondanza di varie funzionalità della superficie. La reattività di superficie varia tra i campioni aventi provenienze diverse. Il riscaldamento trasforma le superfici idrofile in idrofobe. In particolare, superfici fratturate di fresco sono più reattive di quelle attempate"¹¹.</i>
		Comma 2, 3, 4, -	Si	Applicabile	<i>Misura già adottata</i>

¹¹ "Criteri per l'individuazione nell'industria ceramica dei lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 979 del 3/08/2020 – Seduta n. 32, pag. 1

		cartella sanitaria			<i>Obbligo del Medico Competente</i>
		Comma 5 – cessazione dell'attività dell'azienda	Si	Applicabile	<i>In caso di cessazione dell'attività dell'azienda il Datore di Lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL.</i>
		Comma 6 – conservazione documentazione	Si	Applicabile	<i>La documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro fino a 40 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro</i>
		Comma 7 – custodia e trasmissione	Si	Applicabile	<i>Medico Competente</i>
		Comma 8 – aggiornamento della documentazione	Si	Applicabile	<i>Il Datore di Lavoro è tenuto a consegnare, ove predisposto, copia del registro all'INAIL tramite la procedura on-line sul sito dell'istituto, all'organo di vigilanza competente per territorio, e al S.S.N. In caso di assunzione di nuovi lavoratori già esposti in precedenza ad agenti cancerogeni, il datore di Lavoro deve chiedere all'INAIL copia del registro di esposizione e copia della cartella sanitaria e di rischio.</i>
		Comma 9 – modelli e modalità di tenuta del registro	Si	Applicabile	<i>Modalità di gestione on line attraverso il portale INAIL</i>
		Comma 10 – rapporti INAIL/Ministero del Lavoro	Si	N.a.	

In caso di affidamento di lavori/servizi/forniture restano fermi gli obblighi previsti all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08; in particolare il Datore di Lavoro Committente dovrà fornire all'impresa appaltatrice/lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; di tali informazioni dovrà essere data evidenza all'interno del DUVRI.

Le indicazioni riportate nel presente documento potranno essere aggiornate sulla base delle conoscenze acquisite a seguito di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici.

Ulteriore documentazione che sarà prodotta:

A tale documento faranno seguito:

- i risultati delle indagini sviluppate al fine di caratterizzare la polvere di Silice Cristallina Respirabile generata dalle lavorazioni individuate nel presente documento;
- indicazioni condivise per l'individuazione dei contenuti dei percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento dei lavoratori;
- indicazioni condivise in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a polvere di Silice Cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione

Appendice normativa

Articolo 234 – Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
 - a) *agente cancerogeno*:
 - 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonchè sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
 - b) *agente mutageno*:
 - 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
 - c) *valore limite*: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'ALLEGATO XLIII.

Articolo 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'ALLEGATO XLIII.

Articolo 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
 - a) *le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;*
 - b) *i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;*
 - c) *il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;*
 - d) *l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;*
 - e) *le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;*
 - f) *le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele eventualmente utilizzate come sostituti.*
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:
 - a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
 - b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
 - c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
 - d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'ALLEGATO XLI del presente decreto legislativo;
 - e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
 - f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
 - g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
 - h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
 - i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Articolo 238 - Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:
 - a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
 - b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Articolo 239 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a. gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
 - b. le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - c. le misure igieniche da osservare;
 - d. la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
 - e. il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive modificazioni.

Articolo 240 - Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
 - a. dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
 - b. fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
 - a. una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
 - b. ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N), e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
 - a. consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
 - b. consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
 - c. in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
 - d. in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155(N), ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Articolo 244 - Registrazione dei tumori

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di Direttive e Regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308(N), che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
 - a. ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
 - b. ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
 - c. ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.

Articolo 245 - Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
 - a. sono aggiornati gli allegati ALLEGATO XLII e ALLEGATO XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
 - b. è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.